



CITTA' DI VITTORIA

DIREZIONE POLITICHE E FINANZIARIE ED ECONOMICHE

UFFICIO MERCATI

C/da Gaspanella 97019 Vittoria (RG) Tel.0932860371 Fax
0932860345

Mail PEC: direzionemercati@pec.comunevittoria.gov.it

Mail: direzionemercati@comunevittoria.gov.it

N° di Repertorio del.....

ATTO DI CONCESSIONE

POSTEGGIO **N.** del MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VITTORIA

L'anno, il giornodel mese di, in Vittoria, nella sede della Direzione Bilancio, Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria fra il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Programmazione - Ufficio Mercati nato a, il....., che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, e la Ditta, nella persona di nato a, prov. (...), il, (C.F.), residente a, in via....., n., in qualità di Legale Rappresentante della medesima società, con sede legale in, via....., n....., (**Partita IVA:ed iscrizione al registro delle imprese di Ragusa n. RG-.....**), in possesso dei requisiti di cui agli artt. 21,22,23 del vigente Regolamento comunale per il mercato alla produzione e all'ingrosso dei

prodotti ortofrutticoli per essere ammesso alle vendite nel mercato stesso, e di quelli richiesti dall'art. 24 del citato Regolamento.

Premesso che

- La Direzione ha indetto con determinazione dirigenziale n.della procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso dei posteggi fissi a tutti gli operatori che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo (art. 28, del Regolamento comunale per il mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli), approvando il bando di gara e i relativi allegati, nonché lo schema dell'atto di concessione;
- La Direzione ha approvato con determinazione dirigenziale n. del la graduatoria definitiva per effetto della quale risulta **l'operatore economicoassegnatario del posteggio** n....., di cui all'allegata planimetria; (dati catastali: foglio, particella n.);
- La Direzioneha verificato la corretta composizione delle ditte concessionarie, giusta l'elencazione di cui all'art. 28 del suddetto Regolamento comunale e ha acquisito la documentazione

di rito dalla quale non risultano esserci impedimenti normativi, potendosi perciò procedere alla stipula della presente concessione, essendo la ditta in possesso dei presupposti soggettivi di ordine pubblico e di affidabilità morale, tutti contenuti nel bando pubblico di cui all'allegato della suddetta D.D. n. deldi cui fa parte integrante e sostanziale;

- L'art. del predetto bando pubblico, allegato alla citata determinazione dirigenziale n.del, con cui è stato disposto che il canone di concessione dei boxes è determinato in €più I.V.A. al 22%, in misura pari al 75% della variazione annuale dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, da corrisondersi con cadenza mensile anticipata, nonché le ulteriori spese ivi descritti.

Tutto ciò premesso

Si specifica che la concessione è stipulata alle seguenti condizioni:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO

1. Il Comune di Vittoria assegna la concessione del **posteggio n.**, sito all'interno del Centro di Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e

meglio individuato nella planimetria che si allega sotto la lettera, alla Ditta, in qualità di, rappresentata dal Sig....., meglio generalizzato in premessa, la quale accetta la concessione d'uso del **posteggio n.**e assume l'obbligo di utilizzarlo attenendosi alle prescrizioni del Titolo IV del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n..... del, a cui si fa rinvia per relationem per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO

1. La presente concessione in uso ha la durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data della stipula del presente contratto, salvo rinnovo per ulteriori tre anni.

2. Il Concessionario si intende immesso nel materiale possesso del bene dalla data odierna. A tal fine il concedente consegna contestualmente alla stipula del presente atto n.....chiavi al concessionario che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ricevuta.

Art. 3 CANONE E ONERI DI SPESE

1. Il posteggio di vendita è dotato di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi d'acqua ed energia elettrica. Le spese di gestione e quelle comuni sono a totale carico del concessionario.

2. L'allestimento dei Posteggi è a totale carico del Concessionario il quale provvede a fornirsi delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

3. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente Gestore.

4. Il canone di concessione annuo, da corrispondere mensilmente, è pari ad Euro oltre IVA, come stabilito dall'Ente Gestore con deliberazione n Del.....

5. Sono compresi nel canone di concessione i seguenti servizi riferiti alle parti comuni: vigilanza e controllo ingressi, pulizia esterna, smaltimento dei rifiuti prodotti, manutenzione del verde.

6. Il canone di concessione complessivo per sette anni ammonta ad Eurooltre I.V.A., approvato con deliberazione n. del

7. Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di gestione ivi comprese le spese per il consumo di acqua e di energia elettrica utilizzata e comunque per tutte le utenze del singolo posteggio;

8. L'aggiornamento annuale del canone è pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione;

9. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta dal concedente mediante lettera raccomandata R.R.;

10. Il mancato pagamento anche parziale entro i termini e le modalità che saranno contrattualmente previste del canone e delle quote per gli oneri accessori produrranno ipso jure la risoluzione della concessione per fatto e colpa del concessionario e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1456 codice civile;

11. Ogni riferimento della normativa regolante la materia relativa agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico deve intendersi fatta al suddetto canone di concessione.

Art. 4 USO

1. Il posteggio è concesso in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività commerciale e precisamente per la vendita di prodotti del settore ortofrutticolo secondo le modalità, termini e condizioni del vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria.
2. Il Concessionario non può mutare l'uso esclusivo pattuito con la presente concessione e non può concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, il posteggio pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.
3. Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente.
4. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

5. Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare i locali concessi, previo avviso al concessionario.
6. Il Concessionario s'impegna a riconsegnare il posteggio oggetto della concessione, libero da persone e cose, in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca della concessione.
7. Dai locali devono essere rimossi gli impianti e le sovrastrutture non di proprietà dell'Ente Gestore. In caso d'inottemperanza, gli impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dall'Ente Gestore, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.
8. I locali devono essere riconsegnati in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro Concessionario. In caso d'inottemperanza si procede ai necessari lavori, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.
9. Il Concessionario del posteggio si obbliga a rimborsare all'Ente Gestore ogni eventuale danno

arrecato al Mercato ed alle sue attrezzature in ragione della sua permanenza nel posteggio e negli altri spazi assegnati.

Art. 5 DIVIETI

1. E' vietata assolutamente la locazione o sub concessione, la concessione in comodato e la cessione a qualsiasi titolo del godimento del bene nonché la cessione anche parziale del contratto, salvo i casi previsti dal vigente regolamento comunale.

2. E' vietato il mutamento della destinazione d'uso.

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo ed esclusivamente alle condizioni e nei modi previsti dal Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e sempre con il consenso scritto da parte del concedente Comune di Vittoria.

4. In ogni caso è vietata la sublocazione anche parziale a terzi, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 6 STATO E CONDIZIONI D'USO

1. Il Concessionario dichiara di aver esaminato gli ambienti da prendere in concessione e di averli

trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.

Art. 7 DIVIETO DI MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

1. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare l'immobile ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal concessionario senza il preventivo consenso scritto da parte del proprietario.

2. Le modifiche autorizzate come sopra, restano comunque a beneficio del bene senza che nulla sia dovuto al concessionario, neanche a titolo di rimborso spese.

Art. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume i seguenti obblighi:

➤ rispettare il Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria e adempiere a tutti gli obblighi imposti dal contratto di concessione, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte le

iniziative che saranno svolte nel comune interesse, a garanzia della libertà delle contrattazioni e dell'immagine del Mercato;

- conformare le proprie relazioni commerciali all'interno del Mercato ortofrutticolo al rispetto dell'articolo 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo decreto d'attuazione, nonché del citato vigente Regolamento Comunale e della legge in materia;
- trasmettere la documentazione riguardante l'attività svolta, al fine di consentire l'efficace gestione del servizio di rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti;
- comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi l'Operatore e il proprio personale e, in particolare: il cambio denominazione sociale, la forma giuridica, la natura dell'attività aziendale, la cessazione della propria attività aziendale, il cambio del legale rappresentante, la variazione della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso;

- fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i camminamenti e quanto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne;
- impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni strumentali);
- impegnarsi a dare notizia alla Prefettura e al Comune di Vittoria di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli operatori di mercato o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a

determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo), con l'obbligo di denunciare i fatti all' Autorità Giudiziaria così come previsto nel "Patto per Vittoria Sicura", stipulato tra il comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e nel "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria" del 9 dicembre 2014;

- impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere all'interno del mercato ortofrutticolo; a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale; a garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza; alla piena applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; alla formazione del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità; a segnalare alle Autorità competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finalità;
- applicare ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria;

- rispettare la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori;
- acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;
- conoscere e di accettare le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria e tutti gli atti amministrativi in materia (deliberazioni, ordinanze sindacali e dirigenziali in atto vigenti, e in particolare le ordinanze nn. 563 del 26 ottobre 1995, 737 del 7 dicembre 1995 e 27 del 9 giugno 2011) e di obbligarsi a rispettarle pena le sanzioni di legge e di Regolamento;
- obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata e, annualmente, i dati relativi al volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, avendo riguardo alle esigenze di

riservatezza di ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura;

- conoscere e di accettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estortivi compiuti ai loro danni", con applicazione della sanzione accessoria in caso di violazione;
- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, al momento del rilascio della concessione o nel caso di eventuali e successive modifiche/integrazione, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente;

- obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a installare impianti, attrezzature e/o macchinari senza il previo consenso scritto del Comune (Ente Gestore); di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; di essere consapevole e di accettare che il concessionario non avrà in alcun caso diritto a qualsivoglia rimborso o indennità per le trasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie, anche in caso di consenso del Comune e che al termine del rapporto, il Comune sarà totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che, conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai essere imputato ai canoni di concessione;
- obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea dell'azienda,

l'immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune per ottenere l'assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile. Il Comune dovrà dare l'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione;

- obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;
- obbligarsi a esonerare espressamente l'Ente Gestore da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri dipendenti e a terzi; di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione del contratto, il concessionario è costituito custode dell'immobile in uso e che lo stesso è tenuto a osservare, con riferimento all'immobile in concessione, le disposizioni in materia di sicurezza

previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, e quelle inoltre impartite dal Comune in ottemperanza alla predetta disciplina, in relazione alle parti comuni del Mercato;

- trasmettere alla direzione del mercato l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- tenere il box in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurezza presenti nell'intero del box, nonchè provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree pavimentate di accesso, coperte e non, antistanti il box;
- assumere la responsabilità per guasti e danni arrecati anche involontariamente al complesso dei locali assegnati non imputabili al deperimento di uso;
- assumere in via esclusiva gli oneri degli interventi e delle manutenzioni tutte, anche eccedenti le

piccole riparazioni, da effettuarsi all'interno dell'unità concessa;

- eseguire, a proprie esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanande norme tecnico-igienico-sanitarie in relazione all'attività esercitata presso il locale in concessione, previa autorizzazione del concedente;
- riconoscere in capo all'Amministrazione comunale la facoltà di procedere per ragioni di pubblico interesse agli spostamenti, trasferimenti ed alle interruzioni che si renderanno necessari per eseguire lavori di manutenzione agli spazi del mercato;
- accettare espressamente e incondizionatamente le decisioni dell'Amministrazione Comunale e delle altre eventuali autorità competenti, connesse alle necessità di interventi manutentivi ed al rispetto delle indicazioni in ordine agli orari e condizioni di utilizzo degli spazi di vendita e servizi comuni;
- non pretendere alcunché dal Comune di Vittoria per eventuali danni da loro subiti in conseguenza di una eventuale riduzione e/o interruzione nell'uso del posteggio assegnato.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURE ASSICURTIVE

1. Il Concessionario costituisce il deposito pari a 7 (sette) mensilità di canone a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
2. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
3. Il Concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dall'operato od omissione di altri concessionari dello stabile o di terzi.
4. Il Concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni, per casi di danni da incendio, nonché per casi di danni arrecati a terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'attività svolta all'interno dei posteggi assegnati, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT/RCO.

5. A tal fine il Concessionario dichiara di aver stipulato, a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione, la polizza di responsabilità civile in misura non inferiore ai seguenti massimali:

➤ € 500.000,00 per ogni sinistro, con un limite per persona di € 250.000,00 e con limite di danni a cose di € 500.000,00 di cui ai seguenti dati identificativi: polizza assicurativa n..... emessa da....., agenzia di, con scadenza al

➤ € 250.000,00 per responsabilità civile ai dipendenti e/o addetti ai lavori con un limite di € 100.000,00 per persona, di cui ai seguenti dati identificativi: polizza assicurativa n.:..... emessa da....., agenzia di, con scadenza al ;

➤ € 175.000,00 per tutti i tipi di eventi provocati da incendio di cui ai seguenti dati identificativi: polizza assicurativa n.:..... emessa da....., agenzia di....., con scadenza al.....;

➤ € 500.000,00 per ricorso terzi derivanti da danni causati da incendio di cui ai seguenti dati identificativi: polizza assicurativa n.:..... emessa da....., agenzia di....., con scadenza al

➤ **Art. 10 DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Il Comune concedente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza dall'autorizzazione o la revoca della stessa e la conseguente risoluzione del presente contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria.
2. Il presente contratto è risolto di diritto qualora si verificassero una o più circostanze previste dal suddetto vigente Regolamento comunale che importano la revoca della concessione.
3. Le assegnazioni dei posteggi e spazi connessi cessano:
 - alla scadenza;
 - per rinuncia del Concessionario durante il periodo di assegnazione;
 - per fallimento dichiarato a carico del Concessionario;
 - per scioglimento della società concessionaria;
 - per morte del Concessionario, salvo il diritto degli eredi.
4. Il Concessionario, non ha in ogni caso, diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.

5. La rinuncia alla concessione, deve essere nota, alla Direzione di Mercato, con disdetta trasmessa a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi.

6. Le concessioni sono revocate previa contestazione degli addebiti al Concessionario interessato, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti indicati agli artt. 21-24 del suddetto Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria;
- variazione nella rappresentanza della ditta concessionaria senza l'espreso assenso della Direzione di Mercato;
- la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di società, enti, etc.;
- inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
- inattività, non tempestivamente comunicata al Direttore di Mercato, o da questo non autorizzata, per oltre 60 (sessanta) giorni in un anno;

- morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio, in caso di recidiva e previa diffida;
- cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
- mancata dimostrazione di un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività, per due anni consecutivi;
- gravi scorrettezze commerciali, compresi i protesti significativi, nell'ultimo quinquennio, pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio;
- ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato, nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecuniarie e sospensioni temporanee.

7. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria.

8. Costituiscono altresì cause di decadenza dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio con conseguente risoluzione del contratto, le seguenti:

- il concessionario abbia adibito il bene oggetto di concessione ad uso diverso da quanto indicato nel presente contratto;
- il Concessionario abbia, in violazione dei divieti di cui al presente contratto, concesso a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile o ne abbia mutata la destinazione d'uso, salvo l'autorizzazione dell'Ente;
- ogni altro caso di mancato rispetto da parte del Concessionario delle norme sull'esercizio dell'attività di cui al citato Regolamento Comunale.

Art. 11 DIVIETO DI DOPPIA ATTIVITA'

1. Il Concessionario assume l'obbligo, in costanza del rapporto contrattuale, di non esercitare fuori dal mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989.

2. Il Concessionario si obbliga a tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni.

3. Il Concessionario mandatario o astatore, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25

ottobre 1989, non può esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale opera, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena l'esclusione a operare nel mercato e/o l'inibizione all'accreditamento all'ingresso.

Art. 12 CONTROLLI

1. Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona condizione e gestione della struttura nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione secondo le modalità e termini del vigente Regolamento Comunale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.
2. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa all'interno del mercato sono svolte dalle Autorità istituzionalmente competenti.
3. Svolge funzioni ispettive il Direttore di Mercato e il personale da esso autorizzato a impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente devianze, inadempienze, situazioni di pericolo e a comminare o proporre sanzioni.

4. I dipendenti incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso alla struttura in qualsiasi momento anche senza preavviso.
5. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.
6. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

**Art. 13 SORVEGLIANZA SULLA STRUTTURA E SULLE
ATTIVITA'**

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dalla struttura gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

2. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, la direzione

Mercati che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

3. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 14 FACOLTA' DI RECESSO DEL COMUNE DI VITTORIA

1. Il Comune di Vittoria può a proprio insindacabile giudizio, e operando nell'ambito dei propri poteri, per motivi di pubblico interesse, recedere dal rapporto con semplice preavviso da comunicare ai concessionari al domicilio eletto.

Art. 15 CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione si applica l'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, salvo ulteriori previsioni di legge.

Art. 16 SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Le spese di registrazione, di bollo e di tutte le altre eventuali spese accessorie sono a totale carico del concessionario.

Art. 17 REGOLAMENTO D'USO

1. Il Concessionario si obbliga a osservare e a fare osservare l'allegato Regolamento comunale per il

Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, nonché del codice civile e delle leggi in materia.

2. A tal fine le parti specificano che il Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria è parte integrante del presente contratto.

3. La ditta concessionaria dichiara con la sottoscrizione del presente atto di averne piena conoscenza e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte.

Art. 18 AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI E NOTIFICHE

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. la parte concessionaria autorizza espressamente il concedente a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto di concessione o comunque ad esso legati,

2. La ditta/società concessionaria autorizza espressamente il Comune di Vittoria a effettuare tutte le notifiche anche all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese competente.

Art. 19 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge in materia comunitaria, nazionale e regionale, e dal codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento

La Ditta

Il Dirigente della Direzione competente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Conduttore dichiara di aver letto e di approvare specificatamente gli articoli: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14 e 15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento

La Ditta
